

**FUTURA**Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Ministero dell'Istruzione
e del Merito**Italiadomani**
Investire nella scuola e nella ricerca

LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS”

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007 - Codice fiscale 92058830727

E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it**TRANI**

Circolare n.68

Trani, (fa fede la data del protocollo)

LICEO "F. DE SANCTIS"-TRANI
Prot. 0005578 del 13/10/2025
IV (Uscita)

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca del registro elettronico
Amministrazione trasparente
Sede

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA E ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E ALL'OSSERVANZA DELLE NORME SUL DIVIETO DI FUMO.

La scuola è impegnata sia a far sì che gli studenti acquisiscano comportamenti corretti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita e dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, sia ad assicurare un ambiente sicuro, limitando i rischi per la salute.

Pertanto:

VISTA la legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni e integrazioni
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
VISTA la legge 16/01/2003 n.3 art.51
VISTA la circolare del Ministero della salute del 17/12/2004
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il Decreto legislativo 104/2013
VISTO Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

VISTE Le direttive agli studenti (cir. N.48) e ai docenti (circ n.50)
VISTO Il Regolamento di Istituto approvato il 18/12/2024

tutti coloro che non rispetteranno il divieto di fumo, sia nei locali interni che negli spazi esterni, saranno sanzionati.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro e responsabile dell'applicazione della normativa presso i locali e relative pertinenze ove si svolgono le attività (anche cortili esterni), individua e incarica i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto, di accertare e contestare le infrazioni. I soggetti designati non possono rifiutare l'incarico conferito. Sono

individuati come responsabili preposti alla vigilanza e all'osservazione delle norme sul divieto di fumo per l'as. 2025/2026, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, i seguenti docenti:

Sede Centrale

1. De Gennaro Antonia;
2. Imbornone Jole Silvia;

Sede ex LUM

1. Di Liddo Rosanna;
2. Schinzani Luigi;

Si specifica che il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Si ricorda che all'interno dell'istituto **è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche.**

Dove si estende

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali al chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell'Istituto.

A chi si estende

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** che vanno **da € 27,50 a € 275,00**. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.

Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale di competenza, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo F. De Sanctis di Trani).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
 - b) accertare l'età del trasgressore;
 - c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.
- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale
 - Se il trasgressore è minorenni, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all'accaduto.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto antifumo, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di competenza, che provvederà in merito.

In allegato:

- Fac-simili verbali

